

7



Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di Lucca

N. protocollo: _____.

**Direttiva in merito modifiche introdotte alla disciplina delle
intercettazioni dal d.l. 105/2023, convertito nella l. 137/202023**

1. Premessa:

In data 10.10.2023, è entrato in vigore il d.l. 105/2023, convertito con modifiche nella l. 137/2023, che ha introdotto significative modifiche in relazione alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

Con il citato decreto legge, oltre ad essere stata prevista l'istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni presso le quali sarà disposta l'attivazione dell'Archivio Digitale di cui agli art. 269 c.p.p. e 89 *bis* disp. att. c.p.p. (disposizione da applicare in relazione ai procedimenti iscritti dopo il 28.2.2025) e ad aver esteso l'applicabilità della disciplina di cui al d.l. 152/1991, convertito nella l. 203/1991, ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* e 630 c.p., ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, sono state introdotte alcune modifiche che risultano applicabili nei procedimenti iscritti in data antecedente all'entrata in vigore alla novella anche per reati di competenza delle Procure non distrettuali.

1. Modalità di redazione dei verbali e delle informative inerenti alle intercettazioni:

Il comma 2 dell'art. 268 c.p.p. è stato modificato dal d.l. 205/2023 nei seguenti termini: "Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non è utile alle indagini'".

Alla luce delle modifiche introdotte, la polizia giudiziaria nei verbali e nelle annotazioni:

1. nel caso di conversazioni che risultino rilevanti ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine, procederà alla trascrizione in forma sommaria o integrale (solo qualora risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti);
2. nel caso di conversazioni contenenti espressioni lesive della reputazione o dati sensibili che risultino rilevanti ai fini delle indagini, procederà alla trascrizione, indicando anche in apposita annotazione le ragioni per le quali, anche a seguito di interlocuzione intercorsa con il Pubblico Ministero, si è ritenuto che tali conversazioni fossero rilevanti;
3. nel caso di conversazioni irrilevanti ai fini di indagine, si limiterà ad indicare gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione: "LA CONVERSAZIONE OMESSA NON È UTILE ALLE INDAGINI";

4. nel caso di conversazioni con difensori o con parlamentari, in ogni caso, interloquirà con il Sostituto titolare del procedimento, che assumerà determinazioni in merito e valuterà gli eventuali provvedimenti da adottare.

La polizia giudiziaria redigerà un elenco separato delle conversazioni di cui ai punti n. 2 e 3 al fine di consentire al Pubblico Ministero di riscontrare il contenuto delle conversazioni ritenute non utilizzabili.

Per assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali, comunque, il Pubblico Ministero avvierà un'interlocuzione costante, anche informale, con gli organi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni al fine di non documentare intercettazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili. I casi dubbi dovranno essere tempestivamente sottoposti alla valutazione del Pubblico Ministero, opportunamente interpellato, anche per le vie brevi, al fine di vagliarne il contenuto e decidere se inserirle o meno nei verbali e/o nelle annotazioni in quanto effettivamente rilevanti.

Si ricorda, in proposito, come non possano essere depositati nelle Segreterie di Pubblici Ministeri supporti contenenti i risultati dell'attività di intercettazione a mezzo dello strumento del captatore informatico, in quanto i risultati i *file* captati con tale modalità costituiscono il risultato dell'attività d'intercettazione stessa e dovranno essere esclusivamente conferiti nell'Archivio Digitale, dovendo invece essere riportato nelle informative e nelle annotazioni soltanto i documenti o la trascrizione sommaria o integrale delle conversazioni acquisiti mediante tale tipologia di intercettazioni che risultano rilevanti ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine.

2. L'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per reati diversi da quelli presupposto del mezzo di ricerca della prova:

Il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020, aveva modificato l'art. 270 comma 1 c.p.p., stabilendo che "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266 comma 1".

Il d.l. n. 161 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020, aveva modificato anche l'art. 270 comma 1-bis c.p.p., il quale prevedeva che i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile potessero essere utilizzati anche per la prova di

“reati diversi” da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, sempre che si trattasse di risultati indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti indicati dall'art. 266 comma 2-bis c.p.p..

L'art. 270 comma 1-bis c.p.p., invero, faceva salva l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 della stessa norma (“fermo restando quanto previsto dal comma 1 ...”). Da questo inciso con il quale si apre la norma sembra potersi desumere che, ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.p.p. anche ai risultati delle intercettazioni tra presenti compiute mediante *trojan* si applica il divieto di utilizzazione probatoria per reati oggetto di un “diverso procedimento”.

Tali disposizioni trovavano applicazione con riferimento alle operazioni di intercettazione relative ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.

Il d.l. 105/2023, convertito con modifiche nella l. 137/2023, ha modificato l'art. 270 comma 1 c.p.p., sopprimendo l'inciso: “e dei reati di cui all'art. 266 comma 1”. Tale disposizione trova applicazione in relazione alle intercettazioni relative ai procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore della l. 137/2023. Dunque, in relazione ai procedimenti iscritti successivamente al 10.10.2023, i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte solo se risultano rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

3. La motivazione rafforzata per il captatore informatico:

E' stato infine modificato l'art. 267 c.p.p. prevedendo che il Giudice per le indagini preliminari, nei decreti che autorizzano lo svolgimento di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, debba esporre con “autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini”. Pertanto, sarà possibile avanzare richieste di autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni ambientali con captatore informatico soltanto quando emerga in concreto la necessità di avvalersi di tale tipologia di intercettazione.

Lucca, il 29.11.2023.

IL MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L'INFORMATICA

dr.ssa Laura GUIDOTTI

di concerto con

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Domenico MANZIONE